

Lo studio professionale del Fisioterapista: procedure di apertura

LO STUDIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA SI PUO' CONSIDERARE COME: il luogo fisico in cui il professionista abilitato, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in base ai D.M. 741-94, 168-96 ed alle Leggi 573-96, 42-99, 251-00, d lgs 299/99.

Lo Studio Professionale non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare **pubblicità sanitaria** che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio.

PER APRIRE LO STUDIO DEL FISIOTERAPISTA:

è sufficiente recapitare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.).

Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d'Uso dei locali.

Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell'impiantistica elettrica dello proprio Studio, può utilizzare apparecchiature Elettromedicali di Terapia Fisica complementari al proprio esercizio professionale.

QUALI PROCEDURE EFFETTUARE?

- Comunicazione di apertura dello studio tramite Denuncia d'Inizio Attività da recapitare, di norma, al Sindaco o alla ASL di ubicazione in base alle specifiche normative regionali.
- Alla presente comunicazione, chiamata D.I.A. (Denuncia d'Inizio Attività), vanno allegati il Diploma di Laurea Triennale in Fisioterapia o Titolo Equipollente (Diploma Universitario di Fisioterapista o di Terapista della Riabilitazione), la Planimetria con copia dell'attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, di proprietà, ecc.) e la Destinazione d'Uso dei locali.
- È necessario allegare alla D.I.A. una relazione tecnica, redatta da un geometra, architetto o ingegnere iscritti all'ordine, attestante l'agibilità dei locali, la sicurezza e la conformità dell'impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative.
- Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla A.S.L. competente per territorio che, comunque, può effettuare controlli inerenti i sopracitati requisiti di agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo Studio Professionale.
- Apertura della partita I.V.A. e tenuta dei libri contabili vidimati (registro degli acquisti e delle spese e bollettario delle Ricevute Sanitarie). Il codice d'apertura della partita I.V.A. è 8514C (attività sanitarie svolte da Fisioterapisti) e le prestazioni sanitarie fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi del D.M. del 17 Maggio 2002.
- La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla legge n. 175/92 e successive modificazioni. A tale proposito si ricorda che il dlgs n. 362 del 14 ottobre 1999, concernente "disposizioni urgenti in materia di professioni sanitarie", all'articolo 12 consente la pubblicità, oltre che sulle riviste specializzate del settore, anche su giornali quotidiani e periodici di informazione.
- La domanda per poter effettuare pubblicità sanitaria (targhe, inserzioni ecc.) va indirizzata al Sindaco competente per territorio che ne autorizza la relativa concessione. La pubblicità sanitaria può essere effettuata solo quando si è in possesso del relativo numero di concessione rilasciato dal Sindaco e deve essere effettuata rigorosamente ai sensi di legge.

Il comma 2, lettera a) dell'art 2, dl 223/06 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali:

- l'obbligo delle tariffe fisse o minime
- il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

LEGGE PRIVACY

Il professionista fisioterapista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675 "*Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", la legge 1 marzo 2005 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2004). La normativa prevede, tra l'altro, la redazione del Documento Programmatico Sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 196/2003.

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento di pianificazione della sicurezza dei dati che attesta l'adeguamento della struttura (associazione, studio professionale, azienda...) alle vigenti leggi. Anche dati, schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con opportuni accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza.